

Osservazioni generali Sostegni-Ter CIC Energy

Premesso che ad oggi non è per niente chiara la tenuta costituzionale del decreto Sostegni-Ter, stante la non chiarezza sull'impatto atteso e sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia per i clienti finali, il fatto più grave è però la penalizzazione in modo irragionevole dei produttori di energia da fonte rinnovabile.

Secondo un report di Legambiente, la cifra complessiva dei sussidi pubblici per l'energia è di 35,7 miliardi di euro, dei quali il 90% vanno alle fonti fossili. Gli impianti da fonti fossili o convenzionali al momento beneficiano nello stesso modo delle rinnovabili dei prezzi alti sul mercato dell'energia. Di fronte all'eliminazione graduale prevista per l'energia da fonte fossile, sarebbe quindi stato utilissimo un intervento su questo frangente per il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia. Si penalizza invece solamente l'energia rinnovabile, misura assolutamente non in linea con gli obiettivi e le strategie energetiche nazionali e comunitarie.

Dai tagli previsti dal decreto Sostegni Ter alle fonti rinnovabili deriveranno risorse pari a 105 milioni di euro – una cifra irrisoria rispetto ai 30 miliardi necessari. Si pone quindi la questione dell'effetto della norma, che sarà nullo o quasi. Forse è per questa ragione che dall'ultima versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale scapare qualsiasi riferimento alle cifre.

Inoltre, la norma modifica accordi pregressi a cui i produttori di energia rinnovabile hanno fatto affidamento legittimo.

Anche gli operatori delle rinnovabili devono far fronte a maggiori prezzi per ciò che riguarda materie prime, la tecnologia, la manodopera e l'energia acquisita stessa, senza però ottenere sussidi da questo punto di vista. L'intervento del legislatore riguarda solo la parte di vendita dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, senza intervenire su settori e meccanismi che potrebbero dall'altra parte dare un aiuto agli operatori, cosa non accettabile ed ingiusta.

Relativamente al documento per la consultazione 133/2022/EEL di ARERA si precisa quanto segue:

- *S.2: i 30 giorni per la comunicazione non si ritengono sufficienti; nel caso di un operatore che abbia più impianti con diversi tipi di contratti, le tempistiche devono esser più lunghe, almeno 60 giorni.*
- *S.5: si ritiene che nel caso di contratti complessi ed articolati, il calcolo delle partite economiche debba poter avvenire attraverso modalità chiare definite dal GSE però per parte del produttore.*